

Protocollo condiviso 6 aprile 2021

Le novità

Rispetto al Protocollo condiviso 24 aprile 2020

Mascherine



- Quando il protocollo si riferisce alla *mascherina*, è comunque **fatto salvo l'impiego di strumenti di protezione individuale di tutela superiore** in caso di rischi specifici;
- **sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI);**
- è obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto salvo il caso di attività svolta in condizioni di isolamento.

Dispositivi di protezione individuale

Raccomandazione di «*utilizzo razionale*» come sottolineato dall'OMS.



Riammissione in azienda



- Per la riammissione del lavoratore in azienda post infezione si fa riferimento alla circ. **Min. Salute 12/10/2020 e successive modificazioni;**
- **lavoratori positivi da più di 21 gg saranno ammessi dopo tampone** molecolare o antigenico **negativo** effettuato presso struttura accreditata o autorizzata dal SS;
- **lavoratori positivi al tampone con ricovero ospedaliero** sottoposti a visita da parte del medico competente per verifica idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
- **per prevenire affollamenti e situazioni di rischio** si applicano i protocolli di settore per le attività produttive **all'Allegato IX del DPCM vigente.**

Modalità di accesso dei fornitori esterni



- In caso di servizio di trasporto organizzato dall'azienda la sicurezza dei lavoratori negli spostamenti va garantita attuando **tutte le misure per il contenimento del rischio contagio (distanziamento, uso mascherina chirurgica etc.)**;
- **potenziamento ruolo medico competente in caso di positività di dipendenti di aziende terze** (l'appaltatore informa il committente per il tramite del medico competente);
- appaltatore e committente collaborano con l'autorità sanitaria per individuare gli eventuali contatti stretti **nel rispetto della normativa in materia di tutela di dati personali**.

Pulizia e sanificazione



- Garantire la **sanificazione** anche delle **attrezzature di uso promiscuo**;

Organizzazione aziendale



- Utilizzare il **lavoro agile** e **da remoto** per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto **utile e modulabile strumento di prevenzione**;

Trasferte



In merito alle **trasferte nazionali ed internazionali**, è opportuno che il **datore di lavoro**, in **collaborazione** con il **medico competente** e il **RSPP**, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Riunioni



Nel caso di riunioni in presenza per necessità e urgenza in deroga al generale divieto, oltre a limitare la partecipazione, a garantire il distanziamento, a pulire e areare i locali, deve essere garantito l'uso della **mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.**

Formazione



- **Sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula**, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente;
- **consentiti in presenza**: gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, la formazione in azienda solo per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL;
- **si alla formazione a distanza**, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto, se l'organizzazione aziendale lo permette.

Gestione dei sintomatici



Potenziamento del ruolo del medico competente (*«L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC»*).

Sorveglianza sanitaria



- Ulteriore misura di prevenzione di carattere generale centrale per individuare casi sospetti e per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- **Ripresa delle visite mediche** nel rispetto delle necessarie misure igieniche e previa valutazione del medico competente, anche tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel territorio.

Ruolo del medico competente

- **Collabora** con il **datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST** nell'identificazione ed attuazione delle misure per il contenimento del rischio di contagio;
- attua la **sorveglianza sanitaria eccezionale** ex art. 83, d.l. n. 34 del 19/5/2020 **per la tutela dei lavoratori fragili** secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Min. della salute e del Min. del lavoro del 4/9/2020, **nel rispetto della riservatezza**;
- può suggerire l'adozione di strategie di **testing/screening** se utili per il contenimento della diffusione del virus, anche in base all'andamento epidemiologico nel territorio e alla Circ. Min. della salute dell'8/1/2021.

Ruolo del medico competente

- **Collabora** con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “**contatti stretti**” di un lavoratore positivo al tampone COVID-19 per *«permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19»*.
- **potenziamento ruolo medico competente** quando è necessario attuare specifiche misure aggiuntive per **prevenire focolai nelle aree più colpite (es. tamponi ai lavoratori)**.

LABLAW

Sede di Milano

Largo Augusto, 8
20122 Milano
Tel: +39 02 30 31 11
Fax: +39 02 30 31 12

Sede di Roma

Via Delle Tre Madonne, 8
00198 Roma
Tel: +39 06 80 73 201
Fax: +39 06 80 88 208

Sede di Napoli

Via dei Mille, 16
80132 Napoli
Tel: +39 081 1970961
Fax: +39 081 19709633

Sede di Torino

Corso Vittorio Emanuele II, n. 64
10121 Torino
Telefono: +39 (0)11 197 42 501
Fax: +39 (0)11 197 42 523

Sede di Bari

Via San Francesco D'Assisi, 40
70128 Bari
Tel: +39 0883 40 37 72
Fax: +39 0883 48 13 72

Sede di Bologna

Via Santa Margherita, 2
40123 Bologna
Tel. +39 051 234 883
Fax. +39 051 234 883

Sede di Genova

Via Fiasella, 3 Int. 17
16121 Genova
Tel. +39 010 58 72 78
Fax. +39 010 59 45 08

Sede di Bolzano

Via Museo, 31
39100 Bolzano
Tel: + 39 0471 324932

Sede di Messina

Via Luciano Manara, 22
98123 Messina
Tel. +39 090.941.40.62
Fax. +39 090.941.40.96

Sede Triveneto

Via Stella, 2
35031 Abano Terme, Padova
Tel: +39 049 7968508